

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Spett.le Cliente

Melzo, 25/03/2022

OGGETTO: Novità Fiscali Decreto Milleproroghe e Decreto Ucraina.

NOVITA' FISCALI DECRETO MILLEPROROGHE E DECRETO UCRAINA

Con la presente circolare si evidenziano le principali novità introdotte dalla L. 25.2.2022 n. 15, di conversione del DL 30.12.2021 n.228 (c.d. decreto "Milleproroghe"), nonché dal DL 21.03.2022 n. 21 (cosiddetto Decreto Ucraina).

Si precisa che per la determinazione degli eventuali crediti d'imposta energetici (gas naturale ed elettrici) spettanti lo Studio non ha le competenze per predisporre i conteggi.

Qualora interessati a tali casistiche i gentili clienti potranno eventualmente contattare le aziende di consulenza che si occupano di finanza agevolata.

Norma di riferimento	Sintesi
Sospensione degli ammortamenti - Estensione al bilancio 2021 (art. 3 co. 5- <i>quinquiesdecies</i>)	Viene esteso all'esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, ai bilanci 2021), senza alcuna limitazione, il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che consente di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Tale disposizione, nell'ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell'economia in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2020), potevano, anche in deroga all'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La proroga è disposta in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2. A fronte dell'estensione, non sono state modificate le modalità applicative della norma derogatoria. Pertanto, continuano a essere previsti l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa. Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico².

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	Ambito di applicazione La proroga segue a quella prevista dall'art. 1 co. 711 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), la quale, essendo limitata ai "soli soggetti" che, nell'esercizio 2020, "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali", aveva sollevato rilevanti dubbi interpretativi³. Il DL 228/2021 (c.d. "Milleproroghe") non pone, invece, alcuna limitazione in ordine all'ambito di applicazione della proroga. L'adozione del regime derogatorio sembrerebbe, quindi, possibile, nel 2021, per tutti i soggetti che se ne sono avvalsi nel 2020, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune. Non sembrerebbe, invece, coerente con l'andamento dell'economia a seguito della diffusione della pandemia e con la <i>ratio</i> della norma la sospensione nel 2021 da parte dei soggetti che nel 2020 hanno calcolato l'ammortamento secondo le disposizioni ordinarie del codice civile e dei principi contabili nazionali. Misura dell'ammortamento In relazione ai bilanci 2021 (così come per i bilanci 2020), la società può scegliere la misura dell'ammortamento da imputare a Conto economico, attestandosi anche ad un livello inferiore al 100% (c.d. "sospensione parziale"). Modalità di applicazione Si ritiene che anche in relazione ai bilanci 2021 siano applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, per determinare le quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre, in primo luogo, rideterminare la vita utile del bene e, poi, suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata, salvaguardando, in questo modo, la sistematicità dell'ammortamento.
Sanatoria degli omessi versamenti IRAP - Proroga al 30.6.2022 (art. 20-bis)	È stato differito al 30.6.2022 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP ex art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020⁴. Tale disposizione contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell'art. 24 del

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	DL 34/2020), nell'ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di versare l'imposta a suo tempo non versata senza sanzioni, né interessi ⁵ .
Detrazioni "edilizie" - Spese per visti e asseverazioni (art. 3-sexies)	Per tutti i <i>bonus</i> edilizi diversi dal superbonus del 110%, sono detraibili anche le spese sostenute per il visto di conformità e l'asseverazione di congruità dal 12.11.2021 al 31.12.2021 ⁶ .
Certificazioni Uniche relative agli anni 2015, 2016 e 2017 - Tardiva o errata trasmissione all'Agenzia delle Entrate - Esclusione delle sanzioni (art. 3 co. 5-bis)	Inserendo il nuovo co. 6-<i>quinquies</i>.1 nell'art. 4 del DPR 322/98, viene prevista una sanatoria in relazione alle pregresse violazioni riguardanti la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche. Viene infatti stabilito che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, cioè in relazione alle Certificazioni Uniche 2016, 2017 e 2018, non si fa luogo all'applicazione della prevista sanzione se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine di trasmissione. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle Certificazioni Uniche 2018 (relative al periodo d'imposta 2017), le sanzioni non sono applicabili se le corrette certificazioni sono state trasmesse entro il 31.12.2020. Omessa trasmissione La sanatoria in esame non si applica alle violazioni riguardanti l'omessa trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche. Regime sanzionatorio Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 co. 6-<i>quinquies</i> del DPR 322/98, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, è prevista l'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione: • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97; • con un massimo di 50.000,00 euro per sostituto d'imposta. Nei casi di errata comunicazione dei dati, se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Norma di riferimento	Sintesi
Termini agevolazioni prima casa (art. 3 co. 5-septies)	Modificando l'art. 24 del DL 23/2020, viene prorogato al 31.3.2022 il termine finale della sospensione dei termini in materia di agevolazione prima casa. Per effetto della modifica, la sospensione opera dal 23.2.2020 al 31.3.2022. I termini ricominceranno a decorrere dall'1.4.2022. Sospensione termini di "prima casa" Si rammenta che l'art. 24 del DL 23/2020 ha sospeso, a partire dal 23.2.2020, i termini in materia di agevolazione "prima casa"⁷ e di crediti di imposta per il riacquisto della prima casa⁸. Si tratta, in particolare: • del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato⁹; • del termine di 1 anno (decorrente dall'acquisto agevolato) per l'alienazione della "vecchia" prima casa, nel caso in cui, al momento dell'acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio; • del termine di 1 anno per l'acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, che consente di evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un immobile alienato prima di 5 anni dal rogito; • del termine di 1 anno che deve intercorrere tra il "vecchio" acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98). Termine finale Inizialmente, l'art. 24 del DL 23/2020 prevedeva che la sospensione durasse dal 23.2.2020 al 31.12.2020¹⁰. Poi, in sede di conversione del DL 183/2020, il termine finale della sospensione era stato prorogato al 31.12.2021¹¹. Da ultimo, con la conversione del DL 228/2021, il termine è stato spostato al 31.3.2022. I termini sopra indicati ricominceranno a decorrere l'1.4.2022. Effetti della sospensione La sospensione comporta che i termini interessati non possano scorrere nel periodo indicato e ricomincino a decorrere da dove si erano interrotti al termine della sospensione (1.4.2022). Infine, ove i termini su indicati dovessero

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	cominciare a decorrere nel periodo di sospensione ¹² , sono stati "bloccati" fin dall'inizio e cominceranno a decorrere (dall'inizio) l'1.4.2022 ¹³ .
Credito d'imposta investimenti in beni strumentali - Proroga del termine "lungo" (art. 3-<i>quater</i>)	Viene prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine "lungo" previsto per l'effettuazione degli investimenti "prenotati" (ordine e acconto minimo 20%) entro il 31.12.2021. La proroga del termine riguarda: • i beni materiali e immateriali "ordinari" di cui all'art. 1 co. 1054 della L. 178/2020 (credito d'imposta 10%, con limite massimo di 2 milioni per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali, elevato al 15% per il lavoro agile); • i beni materiali "4.0" di cui all'art. 1 co. 1056 della L. 178/2020 (credito d'imposta nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni, 30% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni, 10% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni)¹⁴.
Credito d'imposta per cuochi professionisti - Proroga (art. 18-<i>quater</i>)	Viene prorogato al 31.12.2022, in luogo del termine originario del 30.6.2021, il credito d'imposta a favore di cuochi professionisti per l'acquisto di beni strumentali e per la formazione, ex art. 1 co. 117- 123 della L. 178/2020¹⁵. L'agevolazione è riconosciuta nei limiti del regolamento "de minimis".
Termine di emissione delle note di variazione in diminuzione (art. 3-<i>bis</i>)	Viene precisato che le novità in materia di note di variazione IVA in diminuzione, per assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale, introdotte dall'art. 18 del DL 73/2021, si applicano alle procedure "avviate dal 26 maggio 2021 compreso". L'intervento normativo è utile poiché sussisteva un dubbio interpretativo in merito all'efficacia temporale della nuova disciplina, la quale consente al cedente o prestatore di emettere nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26 co. 2 ss. del DPR 633/72, a partire dalla data in cui il cessionario o committente è "assoggettato" a una procedura concorsuale (senza più dover attendere il verificarsi della sua infruttuosità). In base all'art. 18 co. 2 del DL 73/2021, le nuove disposizioni si applicano "alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto" (26.5.2021). Risultava, in particolare, controverso se le nuove regole dovessero applicarsi includendo la data del 26.5.2021 oppure a decorrere dalle procedure aperte dal 27.5.2021¹⁶.

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	Con la precisazione introdotta dalla legge di conversione del DL "Milleproroghe", tale incertezza può considerarsi superata.
Proroga versamenti fiscali per le imprese di allevamento avicunicolo e suinicolo (art. 3 co. 6-<i>quater</i>)	La norma prevede la proroga di alcuni termini di versamento fiscali per i soggetti interessati dalle restrizioni sanitarie per l'emergenza causata da influenza aviaria e peste suina africana. Ambito soggettivo I soggetti che possono beneficiare della proroga dei versamenti fiscali sono coloro che svolgono: • attività di allevamento avicunicolo o suinicolo; • nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana. Versamenti prorogati Sono prorogati al 31.7.2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra l'1.1.2022 e il 30.6.2022 per i versamenti relativi: • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, che i soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • all'IVA. Ripresa dei versamenti I versamenti sospesi possono essere effettuati: • in un'unica soluzione entro il 16.9.2022; • ovvero in 4 rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16.9.2022 (1° rata), 17.10.2022¹⁷ (2° rata), 16.11.2022 (3° rata) e 16.12.2022 (4° rata).
Dilazioni dei ruoli - Proroga (art. 2-<i>ter</i>)	Ai sensi dell'art. 13-<i>decies</i> co. 5 del DL 137/2020, i debitori che, all'8.3.2020, erano decaduti da una dilazione dei ruoli concessa ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, potevano essere riammessi senza pagare tutte le rate insolte se avessero presentato domanda entro il 31.12.2021. La decadenza, per questi debitori, si verifica con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive, e non 5. Sempre per i debitori decaduti all'8.3.2020, introducendo il co. 5-<i>bis</i> nell'art. 13-<i>decies</i> del DL 137/2020, si posticipa il termine di presentazione della domanda di dilazione al 30.4.2022. Tuttavia, per le domande presentate dall'1.1.2022 al 30.4.2022, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.
Trattazione delle udienze tributarie da remoto (art. 16 co. 3)	È stata prevista la proroga fino al 30.4.2022 (originariamente, la proroga era al 31 marzo, posticipata al 30 aprile in sede di conversione del decreto) delle udienze da remoto, richiamando l'art. 27 co. 1 primo periodo del DL 137/2020.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

NOVITÀ IN TEMA DI AGEVOLAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

Norma di riferimento	Sintesi
Buoni benzina per i dipendenti (art. 2)	Per l'anno 2022, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore ² .
Credito d'imposta sull'IMU versata per il settore turistico (art. 22)	Alle imprese turistico-ricettive viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% dell'importo versato per la seconda rata dell'IMU per l'anno 2021, di cui all'art. 1 co. 738 - 783 della L. 160/2019 (la rata a saldo che doveva essere versata entro il 16.12.2021).

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	Requisiti soggettivi Ai sensi dell'art. 22 co. 2 del DL 21/2022, il contributo è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese: • le imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme regionali; • le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta; • le imprese del comparto fieristico e congressuale; • i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Requisiti oggettivi Dal punto di vista oggettivo, invece, per poter beneficiare del contributo è necessario che: • gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell'IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2; • in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva; • i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Un ulteriore requisito richiesto per ottenere il credito d'imposta riguarda la diminuzione del fatturato derivante dall'attività ricettiva. In particolare, i gestori dell'attività (che sono anche i proprietari dell'immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Utilizzo del credito d'imposta Il credito d'imposta è utilizzabile: • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007. Trattamento fiscale Il credito d'imposta: • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. Aiuti di Stato Il credito d'imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 <i>final</i>, e successive modifiche) e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. L'art. 22 co. 4 del DL 21/2022 precisa che, a tal fine, gli "operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<i>dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione».</i> Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti da un provvedimento del direttore della stessa Agenzia.
Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica (art. 3)	Viene previsto un credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017). Determinazione del credito d'imposta Il credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022. L'agevolazione spetta a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019. Modalità di utilizzo Il credito è utilizzabile: • entro il 31.12.2022; • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000. Cessione del credito d'imposta Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione). In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Trattamento fiscale Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. Cumulabilità Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto.

MERKABA Consulting S.r.l.
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.
20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Norma di riferimento	Sintesi
Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di gas naturale (art. 4)	Viene previsto un credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022. Determinazione Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell'anno 2022. L'agevolazione spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Modalità di utilizzo Il credito è utilizzabile: - entro il 31.12.2022; - esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000. Cessione Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione). In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Trattamento fiscale Per espressa previsione normativa, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. Cumulabilità Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto.
Crediti d'imposta a favore delle imprese energivore e a forte consumo di gas - Incremento (artt. 5 e 9)	Viene incrementata la misura per i crediti d'imposta a favore delle imprese energivore (artt. 4 del DL 17/2022 e 15 del DL 4/2022) e a forte consumo di gas naturale (art. 5 del DL 17/2022)³. Nello specifico, il credito d'imposta è aumentato:

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	• dal 20% al 25% per le imprese energivore (art. 4 del DL 17/2022); • dal 15% al 20% per le imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5 del DL 17/2022). Modalità di utilizzo e cessione Per i menzionati crediti di imposta, viene previsto: • il limite di utilizzabilità in compensazione entro il 31.12.2022; • la cedibilità del credito, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione). In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative di tali disposizioni.
Credito d'imposta per l'acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca (art. 18)	Viene previsto un credito d'imposta per le imprese esercenti attività agricola e della pesca a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività. Determinazione del credito d'imposta Il credito di imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA. Modalità di utilizzo Il credito d'imposta va utilizzato: • entro il 31.12.2022; • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000. Cessione del credito d'imposta È prevista la possibilità di cedere il credito d'imposta, analogamente a quanto previsto per le cessioni dei "bonus edilizi" (122-bis del DL 34/2020). Il credito d'imposta è infatti cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, imprese di assicurazione). In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative relative alla cessione.

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	Trattamento fiscale Il credito d'imposta: • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP; • non rileva per la determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Deduzione forfetaria autotrasportatori - Incremento delle risorse (art. 15 co. 2)	Viene ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 co. 150 della L. 23.12.2014 n. 190, destinata ad aumentare la deduzione forfetaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate per gli autotrasportatori di cui all'art. 1 co. 106 della L. 23.12.2005 n. 266.

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Norma di riferimento	Sintesi
Riduzione delle aliquote di accisa su benzina e gasolio (art. 1)	Le aliquote di accisa¹³ sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate nelle seguenti misure¹⁴: • benzina: 478,40 euro per mille litri; • olio gas/gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri. Decorrenza e durata della rideterminazione La citata rideterminazione delle aliquote di accisa si applica dal giorno di entrata in vigore del decreto legge in esame (22.3.2022) e fino al 30° giorno successivo a tale data (21.4.2022). Inapplicabilità di altre riduzioni delle aliquote di accisa Nel periodo sopra indicato, non trovano applicazione: • l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al n. 4-bis della Tabella A allegata al DLgs. 504/95; • le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al n. 12 della Tabella A allegata al DLgs. 504/95. Inoltre, per il periodo dall'1.1.2022 al 28.2.2022, non si applica l'art. 1 co. 290 della L. 24.12.2007 n. 244 secondo cui, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal DLgs. 504/95, sono diminuite per compensare le maggiori entrate IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio. Adempimenti Ai fini della corretta applicazione delle predette aliquote di accisa: • gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa¹⁵ e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti¹⁶ trasmettono, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (22.3.2022) che al 30° giorno successivo a tale data (21.4.2022); • i titolari dei depositi fiscali¹⁷ e gli esercenti dei depositi commerciali¹⁸, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico¹⁹ l'aliquota

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel documento stesso.
Esportazione di materie prime critiche (art. 30)	È introdotto l'obbligo di notifica per le operazioni di esportazione al di fuori dell'UE di materie prime critiche (CRM-<i>Critical Raw Materials</i>), che saranno individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le CRM rientrano i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, i quali saranno soggetti all'obbligo di notifica. Di conseguenza, le imprese che intendono esportare, direttamente o indirettamente, le materie prime critiche o i rottami ferrosi hanno l'obbligo di notificare, almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'operazione, al MISE e al MAECI una informativa completa dell'operazione. In caso di inadempimento, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% del valore dell'operazione e comunque non inferiore a 30.000 euro per ogni singola operazione.
Prodotti a duplice uso (art. 35)	I procedimenti di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni all'esportazione dei beni a "duplice uso" (c.d. "<i>dual use</i>") dovranno svolgersi esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata²⁰. La nuova procedura digitalizzata, in concreto, sarà utilizzabile dagli operatori non appena sarà comunicata la data di avvio dell'operatività della piattaforma, mediante un avviso del MAECI che sarà pubblicato sulla <i>G.U.</i> A supporto delle valutazioni tecniche che devono essere effettuate dal Ministero ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati, il DL 21/2022 ha previsto la possibilità di avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, anche estranei alla Pubblica Amministrazione, fino a un massimo di 10. Infine, nell'ottica dell'effettuazione di controlli efficaci e mirati, il decreto in esame ha integrato l'art. 17 del DLgs. 221/2017, dedicato alle misure ispettive volte ad accertare l'effettiva destinazione finale e l'effettivo uso finale dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione, prevedendo la possibilità per l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) di effettuare visite ispettive presso le imprese mediante l'invio di ispettori che possono accedere ai locali aziendali, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati o trasferiti.
Bonus sociale elettricità e gas (art. 6)	Per il periodo dall'1.4.2022 al 31.12.2022, è stabilito fino a 12.000 euro il valore ISEE di accesso ai <i>bonus</i> sociali elettricità e gas, di cui all'art. 1 co. 3 del decreto MISE 29.12.2016. Si tratta del valore ISEE che conferisce il diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici.

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Norma di riferimento	Sintesi
Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici (art. 8)	Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, si dispone che le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possano richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero di rate mensili non superiore a 24. Garanzia SACE S.p.A. Per sostenere le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai suddetti fornitori di energia elettrica e gas naturale SACE S.p.A. rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni stabilite dagli artt. 1 e 1-bis del DL 23/2020 convertito. SACE S.p.A. è altresì autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'indennizzo da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31.12.2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30.6.2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31.12.2022. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Conseguentemente: • sono istituite nell'ambito del Fondo Garanzia SACE di cui all'art. 1 co. 14 del DL 23/2020 convertito due sezioni speciali, a copertura delle garanzie offerte; • il Fondo di garanzia a favore delle PMI di cui all'art. 2 co. 100 lett. a) della L. 23.12.96 n. 662 è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022.
Contributo straordinario contro il caro bollette (art. 37)	Per contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e tariffe del settore energetico, viene previsto per l'anno 2022 un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che: • esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica; • esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale; • rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale; • esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; • importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi; • introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Cordiali saluti.

MERKABA CONSULTING S.R.L.

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603